

CONDIZIONI GENERALI DI LEASING PER E-BIKE E BICICLETTE (Edizione 01/26)

Le seguenti Condizioni generali di leasing si applicano al rapporto giuridico tra la società di leasing AMAG Leasing AG (di seguito «società di leasing») e l'assuntore del leasing e sono parte integrante del contratto di leasing (di seguito «contratto di leasing» o «contratto»).

1. Contenuto del contratto e proprietà dell'oggetto del leasing

- 1.1 La società di leasing acquista dal fornitore l'oggetto del leasing scelto dall'assuntore del leasing (di seguito «veicolo»), a cui lo concede in uso per la durata del contratto di leasing. L'assuntore del leasing è autorizzato a utilizzare il veicolo per tutta la durata del contratto a condizione di osservare rigorosamente le seguenti disposizioni. Laddove richiesto per la guida del veicolo, l'assuntore del leasing deve essere in possesso di una licenza di condurre valida.
- 1.2 L'assuntore del leasing prende in consegna il veicolo direttamente dal fornitore per conto della società di leasing ed è tenuto a ispezionarlo accuratamente al momento del ritiro. È prevista la compilazione di un verbale di consegna, nel quale devono essere indicati eventuali difetti e parti o accessori mancanti e che deve essere firmato dal fornitore e dall'assuntore del leasing.
- 1.3 Il veicolo rimane di proprietà esclusiva della società di leasing per l'intera durata del contratto di leasing nonché alla sua scadenza o in caso di disdetta. L'assuntore del leasing non ha facoltà di acquistare il veicolo ed è tenuto a restituirlo alla società di leasing o a un soggetto da questa designato alla cessazione del contratto nelle condizioni specificate nello stesso. Il valore residuo figurativo del veicolo alla fine del periodo contrattuale previsto è indicato nel contratto di leasing esclusivamente per informazione dell'assuntore del leasing.
- 1.4 I ritardi nella consegna non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto o a recedere dallo stesso. Se il veicolo non viene consegnato, il contratto di leasing decade e l'assuntore del leasing non può far valere pretese di alcun genere nei confronti della società di leasing.

2. Durata e disdetta

- 2.1 Il contratto di leasing viene generalmente stipulato per un periodo fisso scelto dall'assuntore del leasing. Il contratto e la fornitura dei servizi associati iniziano alla consegna del veicolo e terminano alla data di scadenza del contratto.
- 2.2 I contratti di leasing regolati dalla Legge sul credito al consumo (LCC) possono essere disdetti per iscritto al termine di un periodo di leasing di tre mesi con un preavviso di almeno 30 giorni. È inoltre previsto un diritto di recesso, che può essere esercitato mediante una dichiarazione scritta entro il termine di 14 giorni. Il termine decorre a partire dalla ricezione della prima copia del contratto sottoscritta e si considera rispettato se la dichiarazione di recesso indirizzata alla sede della società di leasing viene consegnata alla posta al più tardi l'ultimo giorno del termine (data del timbro postale). A questo proposito confrontare anche l'art. 16 LCC.
I contratti di leasing che non sono regolati dalla LCC possono essere disdetti per iscritto in qualsiasi momento alla fine di un mese contrattuale.
In caso di disdetta, le rate di leasing vengono ricalcolate retroattivamente dall'inizio del contratto, ai sensi del punto 13.1.
- 2.3 In caso di utilizzo del veicolo da parte dell'assuntore del leasing prima della scadenza del preavviso di recesso e in caso di esercizio del diritto di recesso, l'assuntore del leasing è tenuto a versare un congruo indennizzo. È fatto salvo un conteggio speciale in caso di uso improprio o utilizzo del veicolo durante il periodo di recesso.
- 2.4 La società di leasing si riserva di verificare nuovamente la capacità creditizia dell'assuntore del leasing. La società di leasing può recedere dal contratto di leasing fino alla consegna dell'oggetto del leasing se l'assuntore del leasing non è più solvibile. Il danno derivante dal recesso dal contratto è a carico dell'assuntore del leasing, a condizione che la società di leasing si sia attenuta al principio dell'accuratezza in uso nella prassi commerciale.

3. Rata di leasing

- 3.1 La rata di leasing va pagata mensilmente in via anticipata alla società di leasing, nel rispetto di tutte le istruzioni per il pagamento che quest'ultima ha comunicato all'assuntore del leasing e utilizzando il bollettino di versamento previsto a tale

scopo. Non è consentito il pagamento anticipato di oltre quattro rate di leasing prima della scadenza.

- 3.2 In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di leasing, all'assuntore del leasing sarà addebitato un interesse di mora in conformità al punto 17. Le spese per solleciti e altri eventi derivanti dall'inadempienza saranno addebitate all'assuntore del leasing in conformità al punto 17 alla scadenza del contratto.

- 3.3 La rata di leasing è calcolata per la durata del contratto scelta e prevista dall'assuntore del leasing al momento della firma del contratto. Eventuali servizi o prestazioni supplementari forniti dalla società di leasing (ad es. assistenza e usura, pneumatici, assicurazioni ecc.) e acquistati dall'assuntore del leasing sono inclusi nella rata di leasing (cfr. punto 9).

- 3.4 La rata di leasing si basa sul chilometraggio annuale concordato. I chilometri supplementari in relazione all'ammortamento vengono fatturati all'assuntore del leasing al termine del contratto. L'importo dovuto può essere riscosso anche dal fornitore. Non è previsto un rimborso in caso siano stati percorsi meno chilometri in relazione all'ammortamento.

- 3.5 Se il contratto di leasing non è regolato dalla Legge sul credito al consumo e il prezzo di vendita del veicolo cambia tra la conclusione del contratto e la consegna, la società di leasing adeguerà le rate di leasing di conseguenza.

- 3.6 In caso di modifica dell'aliquota IVA nel corso del contratto, la rata del leasing viene adattata automaticamente. Lo stesso vale anche in caso di introduzione o abolizione di imposte pubbliche.

4. Pagamento speciale

L'eventuale pagamento speciale pari a un massimo del 49,9% del valore dell'oggetto incl. extra deve essere versato prima della consegna del veicolo ed è già considerato nella rata di leasing. Il pagamento speciale può essere riscosso anche dal fornitore.

5. Assicurazione e assunzione delle spese

- 5.1 Se nel contratto di leasing è stata inclusa un'assicurazione, questa si applica in nome e per conto della società di leasing, che ne è l'unica beneficiaria.

Nell'ambito del leasing del veicolo, la società di leasing sostiene i costi di determinati eventi nella misura seguente. Tutti gli altri eventi rientrano nella responsabilità dell'assuntore del leasing, a prescindere da una colpa effettiva sua o di un altro conducente.

- 5.2 Disposizioni generali per l'assunzione dei costi da parte della società di leasing

Un danno totale ai sensi delle seguenti disposizioni si verifica inoltre

- se la riparazione del veicolo non è tecnicamente possibile o economicamente conveniente. Una riparazione è considerata non economicamente conveniente se i costi risultanti sono superiori al valore residuo figurativo del veicolo al momento dell'evento; o
- in caso di furto riuscito del veicolo.

5.3 Casi di incidente e furto

- 5.3.1 Casi di incidente: la società di leasing si fa carico dei costi derivanti da danni imprevisti e improvvisi nonché dalla distruzione del veicolo in seguito a incidente o caduta durante l'uso. Il presente elenco è esaustivo.

- 5.3.2 Casi di furto: La società di leasing sostiene i costi legati a danneggiamento, distruzione o perdita del veicolo in seguito a un furto tentato o riuscito. Il presente elenco è esaustivo.

L'assuntore del leasing è tenuto a denunciare il furto alla stazione di polizia più vicina al luogo dell'accaduto.

La società di leasing si assume i costi derivanti da un caso di furto solo dietro presentazione di un rapporto redatto dalla polizia locale entro 3 giorni dal fatto.

5.3.3 Assunzione dei costi in caso di incidente o furto

In caso di incidente o furto (punto 5.3.1 o 5.3.2), la società di leasing si fa carico dei costi delle seguenti prestazioni in tutto il mondo; tuttavia, la copertura dei sinistri in un Paese colpito da sanzioni economiche, finanziarie o commerciali dell'UE, degli USA, dell'ONU o della Svizzera sarà concessa solo dietro presentazione dell'accettazione scritta da parte di Suisse Alpine Service AG.

In caso di danno parziale:

- Assunzione dei costi per la riparazione effettuata da un'azienda di riparazioni certificata per il rispettivo marchio fino a un massimo dell'importo del prezzo d'acquisto oppure del valore corrente di mercato del veicolo al momento dell'incidente (valore minore); e
- Assunzione dei costi per un mezzo di trasporto consentito e acquistabile in Svizzera (in particolare una bicicletta o una e-bike sostitutiva, ma anche mezzi pubblici, taxi o veicoli a noleggio) per la durata della riparazione del veicolo per un importo massimo di CHF 500.–.

In caso di danno totale:

- Assunzione dei costi ai sensi della tabella del valore residuo.

5.3.4 Franchigia in caso di incidente e furto

- Incidenti (punto 5.3.1): 10% delle spese del sinistro, a partire da un minimo di CHF 100.– per evento.
- Furti (punto 5.3.2): CHF 500.– per evento.

5.3.5 Pagamento delle rate di leasing

In caso di danno totale, furto o perdita del veicolo, le rate di leasing dovranno essere corrisposte fino a quando la società di leasing avrà ricevuto il risarcimento dalla propria assicurazione. In caso di usurpazione, appropriazione indebita e siffatti eventi, nonché in caso di rifiuto legato all'erogazione di una prestazione da parte dell'assicurazione della società di leasing, il contratto di leasing risulta revocato con effetto immediato. La società di leasing esegue il conteggio sulla base del valore residuo figurativo attuale, con deduzione della prestazione assicurativa così come di un'eventuale entrata derivata dal recupero. L'assuntore del leasing si impegna a pagare entro 10 giorni tutti i danni non coperti dall'assicurazione della società di leasing. La società di leasing addebita un importo forfettario (cfr. Punto 17) per gli oneri che le sono derivati.

5.4 Estensione della garanzia

Nel caso in cui nel contratto di leasing sia integrata un'assicurazione con estensione della garanzia, si applicano le seguenti disposizioni:

5.4.1 Casi di estensione della garanzia:

La società di leasing si assume i costi per la perdita improvvisa e imprevista della funzionalità del veicolo a causa di difetti di progettazione, del materiale, di fabbricazione o di calcolo (analogamente alla garanzia del costruttore o del rivenditore) in tutto il mondo e alle seguenti condizioni:

- Il diritto all'assunzione dei costi da parte della società di leasing inizia dopo la scadenza della garanzia legale o contrattuale di due anni concessa dal costruttore o dal rivenditore per il veicolo, ovvero due anni dopo la messa in servizio/l'inizio del leasing del veicolo.
- Il diritto all'assunzione dei costi da parte della società di leasing sussiste per due anni o fino al verificarsi di un danno totale.

Il presente elenco è esaustivo.

5.4.2 Assunzione dei costi in caso di estensione della garanzia

- In caso di danno parziale: assunzione dei costi per la riparazione eseguita da un'azienda di riparazioni certificata per il rispettivo marchio (compresi i costi accessori e per i materiali)
- In caso di danno totale: assunzione dei costi in base al valore residuo figurativo del veicolo (cfr. punto 13.1).

5.5 Interventi di assistenza

Nel caso in cui nel contratto di leasing sia integrata un'assicurazione con servizio d'assistenza, si applicano le seguenti disposizioni:

5.5.1 La società di leasing si fa carico dei costi provocati dalle limitazioni dell'idoneità alla circolazione del veicolo in seguito a guasto, incidente (punto 5.3.1) o batteria scarica. Per guasto si intendono i difetti meccanici ed elettrici del veicolo per i quali non è possibile o non è legalmente consentito il proseguimento del viaggio, nonché i guasti alle chiavi (la serratura montata non può essere aperta correttamente oppure la chiave o la serratura sono danneggiate).

5.5.2 Assunzione dei costi in caso di interventi di assistenza

Prestazioni in caso di interventi di assistenza assicurati

In caso di intervento di assistenza assicurato (punto 5.5.1), la società di leasing si assume i seguenti costi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein:

- Rimborso dei costi per il trasporto della bicicletta assicurata all'azienda di riparazioni più vicina in Svizzera o nel Principato del

Liechtenstein fino a un importo massimo di CHF 500.– a primo rischio.

- Assunzione dei costi per il trasporto del veicolo al fornitore dello stesso fino a un importo massimo di CHF 500.–.
- Rimborso dei costi per la sistemazione della bicicletta assicurata in un luogo sicuro fino a un importo massimo di CHF 100.– a primo rischio, laddove necessario fino alla riparazione della stessa.

Per l'assunzione dei costi di questo servizio vale quanto segue:

- Le prestazioni di assistenza vengono erogate solo se, al momento dell'intervento di assistenza, il veicolo si trova su una strada accessibile ai mezzi di soccorso in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
- Sono coperti sempre e solo i costi per il trasporto all'azienda di riparazioni più vicina, a condizione che la riparazione sia possibile entro tre ore (ad es. guasto agli pneumatici). In caso contrario, la riparazione deve essere effettuata presso il fornitore del veicolo. Se né l'azienda di riparazioni più vicina né il fornitore sono aperti, il veicolo sarà trasportato al fornitore il giorno lavorativo successivo.

5.5.3 Franchigia in caso di interventi di assistenza

In caso di batteria scarica: CHF 100.– per evento.

5.6 Esclusioni di assunzione dei costi da parte della società di leasing

La società di leasing non si assume i costi per:

- a) Danni in seguito a incendio o eventi naturali;
- b) Danni dovuti a influssi permanenti e prevedibili come invecchiamento, usura, corrosione o accumulo eccessivo di ruggine, fango o altri depositi;
- c) Danni per i quali il costruttore o il rivenditore in quanto tale è legalmente o contrattualmente responsabile (danni in garanzia);
- d) Danni dovuti a errori di montaggio da ricondurre all'operato di un montatore non incaricato dalla società di leasing o da Suisse Alpine Service AG;
- e) Danni derivanti dal trasporto di una o più persone sul portapacchi o simili;
- f) Danni derivanti dal transito su ostacoli aventi la capacità evidente di danneggiare il veicolo;
- g) Danni derivanti da modifiche al veicolo non approvate dal costruttore o dal rivenditore;
- h) Danni agli accessori di qualsiasi tipo non elencati nel contratto di leasing;
- i) Danni dovuti a eventi bellici o terroristici, a disordini di ogni genere e alle contromisure adottate;
- j) Danni causati da atti di vandalismo;
- k) Danni estetici come graffi alla vernice o ammaccature;
- l) Furto per il mancato uso di una protezione antifurto adeguata alle condizioni locali;
- m) Perdite dovute a smarrimento o a incapacità di ritrovare il mezzo;
- n) Danni dovuti a disposizioni ufficiali, confiscate o scioperi;
- o) Danni e difetti attribuibili a un uso del veicolo non conforme alle specifiche del costruttore (utilizzo improprio);
- p) Richieste di risarcimento per danni con un'alta probabilità di verificarsi o ritenuti possibili;
- q) Danni che si verificano durante la partecipazione a competizioni, ad es. su piste di Downhill, FourCross, BMX, Dirtjump, Slopestyle o simili, e il relativo allenamento;
- r) Danni per i quali non è possibile fornire la relativa prova;
- s) Danni derivanti da eventi già verificatisi al momento della consegna del veicolo;
- t) Danni e difetti derivanti da una manutenzione inadeguata o dall'inosservanza delle misure di manutenzione raccomandate dal costruttore;
- u) Danni causati da negligenza grave o comportamento doloso;
- v) Danni assicurati da altri contratti di assicurazione;
- w) Danni derivanti dalla perpetrazione di reati o dal tentativo di commetterli; danni dovuti a ubriachezza, abuso di droghe o di farmaci.

5.7 Elaborazione del caso di sinistro

I casi di sinistro vengono elaborati esclusivamente da (cfr. Punto 5.8):

- Suisse Alpine Service AG (servizi in caso di incidenti, furti ed estensioni di garanzia) o
- Swiss Dienstleistungszentrum DLC AG (servizi in caso di interventi di assistenza).

La società di leasing non si assume alcun costo qualora il sinistro non venga elaborato dai suddetti fornitori di servizi.

Ai fini della verifica della copertura in caso di sinistro, la società di leasing trasmette i dati di contatto dell'assuntore del leasing nonché la marca, il tipo e il numero di telaio del veicolo all'Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, che li elabora in conformità alla sua informativa sulla protezione dei dati (consultabile alla pagina: <https://www.helvetia.com/ch/web/it/ci-presentiamo/servizi/contatti/protezionedeidati.html>).

5.8 Indicazioni sulla procedura in caso di sinistro

Procedura in caso di incidente, furto, estensione della garanzia o assistenza:

Gli interventi di assistenza devono essere notificati a Swiss Dienstleistungszentrum DLC AG:
Telefono: +41 (0) 44 563 61 40

Per la verifica della copertura, comunicare l'ID Suisse del proprio veicolo o l'indicazione «AMAG Leasing».

Tutti gli altri casi di sinistro devono essere notificati senza indugio (entro e non oltre 14 giorni) a Suisse Alpine Service AG:

E-mail: schaden@suisse-velo.ch
Internet: <https://www.suisse-velo.ch/lostfound/intro/>

In caso di notifica tardiva, la società di leasing non si assume alcun costo.

5.9 Con la stipula del contratto di leasing, l'assuntore del leasing conferma di essere in possesso di una valida assicurazione di responsabilità civile e quindi di una copertura sufficiente per i rischi connessi alla guida di una e-bike lenta (pedalata assistita fino a 25 km/h) o di una bicicletta. Il contrassegno di controllo / la vignetta obbligatoria con la relativa assicurazione di responsabilità civile di gruppo per le e-bike veloci (ciclomotori a pedalata assistita fino a 45 km/h) è a carico dell'assuntore del leasing per tutta la durata del contratto. In caso di contratto di durata pluriennale, l'assuntore del leasing deve assicurarsi che il contrassegno di controllo / la vignetta, da rinnovare annualmente, sia correttamente applicato/a al veicolo.

5.10 Cessione a terzi di diritti derivanti da polizze di assicurazione

Con il presente contratto l'assuntore del leasing cede alla società di leasing i propri diritti relativi al veicolo nei confronti dell'assicurazione del detentore dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente o di terzi. Per l'assuntore del leasing permane l'obbligo di far valere tali diritti a favore della società di leasing e a proprie spese nei confronti dell'altra parte coinvolta nel sinistro o della sua assicurazione. L'assuntore del leasing risponde nei confronti della società di leasing per un importo massimo corrispondente al valore contabile del veicolo nel caso di riduzioni delle prestazioni assicurative dovute ad atti imputabili allo stesso o a comportamenti contrari ai termini previsti dal contratto. Se il danno subito dalla società di leasing è superiore al valore contabile del veicolo, anche in questo caso ne risponde l'assuntore del leasing. Qualora le prestazioni assicurative eccedano il valore contabile e l'eventuale danno aggiuntivo arrecato alla società di leasing, all'assuntore del leasing spetterà la relativa differenza. In qualsiasi caso, la prestazione assicurativa dovrà essere erogata alla società di leasing. L'assuntore del leasing autorizza la società di leasing a reperire informazioni in ambito assicurativo rilevanti ai fini del contratto e correlate al contratto di leasing.

6. Cura e manutenzione del veicolo

6.1 L'assuntore del leasing si impegna a guidare il veicolo con attenzione, a effettuarne coscienziosamente la manutenzione, a mantenerlo in uno stato ineccepibile e a osservare le prescrizioni del costruttore. Ciò include il rispetto delle istruzioni di utilizzo e manutenzione del costruttore.

6.2 L'assuntore del leasing si impegna a far eseguire tutti gli interventi sul veicolo in conformità alle specifiche del costruttore. In caso di interventi di assistenza regolari, questi devono essere eseguiti presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Se nel contratto di leasing sono stati inclusi assistenza e manutenzione/riparazioni dovute a usura, questi interventi devono essere sempre eseguiti dal fornitore. Se il fornitore non è più in grado di garantire questi interventi, l'assuntore del leasing è tenuto a farli eseguire presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

In caso di inosservanza, l'assuntore del leasing dovrà farsi carico di un eventuale ricavo inferiore dalla vendita dell'oggetto del leasing.

7. Garanzia

7.1 L'assuntore del leasing conferma di essere a conoscenza delle disposizioni di garanzia del costruttore. Determinante è la garanzia per veicoli nuovi o usati definita nella documentazione di vendita (ad es. contratto di vendita). È esclusa l'applicazione di ulteriori garanzie.

Un eventuale diritto all'eliminazione dei difetti spettante alla società di leasing sarà ceduto per l'intera durata del contratto di leasing all'assuntore del leasing, che potrà rivendicarlo autonomamente. L'assuntore del leasing è tuttavia tenuto a notificare immediatamente al fornitore tutti gli eventuali difetti nonché a informare tempestivamente la società di leasing in caso di insorgenza di problemi durante l'eliminazione dei difetti.

7.2 Per i veicoli nuovi, si applica la garanzia legale di 24 mesi. Se nell'ambito di un'assicurazione integrata nel contratto di leasing è prevista un'estensione della garanzia, questa è valida fino a 48 mesi dalla data di inizio del contratto di leasing. I danni in garanzia devono sempre essere riparati presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

I danni in garanzia entro i primi 24 mesi devono essere fatturati al fornitore dal partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo. I danni in garanzia dal 25° al 48° mese devono essere fatturati al fornitore del servizio di garanzia Suisse Alpine Service AG dal partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo.

Con il contratto di leasing termina anche la garanzia estesa fino al 48° mese.

Per i veicoli usati, la copertura della garanzia decade al temine della garanzia legale di 24 mesi.

L'eliminazione dei difetti deve essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore. La società di leasing non risponde di danni diretti e indiretti di qualsiasi tipo (ad es. redibizione) né di danni che eccedono la garanzia del costruttore.

L'insorgere di difetti di qualsiasi genere o un'eventuale avaria nel veicolo non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto. L'assuntore del leasing non è autorizzato a richiedere per il relativo periodo una riduzione della rata di leasing o un veicolo sostitutivo.

8. Uso

8.1 Se per il veicolo è necessaria un'immatricolazione, in linea di principio il veicolo deve essere immatricolato a nome dell'assuntore del leasing. In via eccezionale (eccetto nel caso di soluzioni assicurative integrate ai sensi del punto 5.1), l'assuntore del leasing può immatricolare il veicolo a nome di una persona che vive nella stessa economia domestica. In caso di veicoli aziendali, il veicolo può essere immatricolato a nome dei collaboratori dell'assuntore del leasing. Inoltre, l'assuntore del leasing può concedere l'uso del veicolo all'estero ai collaboratori lì residenti solo per finalità aziendali; l'uso privato del veicolo è solamente permesso se sono stati osservati i necessari requisiti doganali e fiscali. Tali persone devono disporre di una licenza di condurre valida, qualora necessaria per la guida del veicolo, ed esibirla all'assuntore del leasing e, su richiesta, alla società di leasing nonché fornire una garanzia di guida prudente.

8.2 È vietato cedere il veicolo in uso o sublocarlo a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, senza il consenso scritto della società di leasing. L'assuntore del leasing può concedere a titolo gratuito l'uso del veicolo a persone che vivono nello stesso nucleo familiare.

8.3 L'assuntore del leasing si impegna a usare il veicolo in conformità alle istruzioni per l'uso e alle disposizioni di garanzia.

9. Servizi

Eventuali servizi o prestazioni extra concordati oltre al finanziamento, così come l'importo fisso mensile relativo a detti servizi o a dette prestazioni, sono inclusi nella rata riportata nel contratto di leasing e devono essere corrisposti mensilmente in anticipo alla società di leasing.

Il diritto a questi servizi o prestazioni supplementari sussiste al massimo fino alla scadenza del contratto.

9.1 Assistenza e usura

9.1.1 Nella misura in cui nel contratto di leasing sia stato concordato il servizio di assistenza e/o usura, l'assuntore del leasing si impegna

a osservare le prescrizioni del costruttore. Le ispezioni e gli interventi di assistenza e su componenti usurati devono sempre essere eseguiti presso il fornitore oppure, se previsto dal contratto di leasing, presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

9.1.2 Il servizio di assistenza e usura comprende, per l'intera durata del contratto, l'esecuzione di tutti gli interventi conformemente alle prescrizioni del costruttore.

Al raggiungimento del massimo delle prestazioni concordato (chilometraggio concordato) decade il diritto a qualsiasi servizio, se non diversamente pattuito in base al contratto di leasing.

9.1.3 Sono esclusi tutti i costi derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore (disposizioni di garanzia, istruzioni per l'uso, istruzioni di assistenza/manutenzione ecc.). Inoltre, sono esclusi tutti i costi per danni derivanti da incidenti, dovuti all'azione di agenti esterni o alla negligenza dell'assuntore del leasing o di terzi. I costi conseguenti nonché quelli provocati da fattori esterni sono a carico dell'assuntore del leasing,

al pari delle spese di pulizia del veicolo e altri oneri legati al suo uso e alla sua manutenzione, qualora non esplicitamente inclusi nei servizi acquistati. Sono fatti salvi eventuali accordi di altro tenore.

9.1.4 L'assuntore del leasing deve far eseguire tali interventi presso il fornitore oppure, se previsto dal contratto di leasing, presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. La società di leasing non si assume alcuna responsabilità per un'esecuzione degli interventi non idonea da parte di tali soggetti.

9.1.5 I costi per ampliamenti e scritte sul veicolo, insieme ai costi conseguenti, vanno sostenuti dall'assuntore del leasing, qualora non diversamente concordato in forma scritta.

9.2 Pneumatici

Con questo servizio, la società di leasing si fa carico dei costi per il numero degli pneumatici concordato nel rispettivo contratto di leasing. Il numero degli pneumatici è calcolato sulla base dell'intera durata ovvero su un set di pneumatici per una percorrenza di 8000 km. L'assuntore del leasing deve far eseguire tale servizio presso il fornitore oppure, se previsto dal contratto di leasing, presso un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

9.3 Conteggio

Alla scadenza del contratto non ha luogo alcun conteggio finale dei servizi concordati contrattualmente. In particolare, non ha luogo alcun rimborso delle prestazioni o dei servizi non utilizzati al termine del contratto o con risoluzione anticipata dello stesso (ad es. minor numero di chilometri percorsi, minor necessità di mobilità sostitutiva ecc.). Alla scadenza del contratto o alla sua risoluzione anticipata, la società di leasing mette tuttavia in conto all'assuntore del leasing tutte le prestazioni fruite che eccedono le prestazioni previste dal contratto, fatti salvi accordi di altro tenore.

10. Ampliamenti, installazioni e scritte

In linea di principio, l'assuntore del leasing ha la facoltà di effettuare ampliamenti e applicare installazioni e scritte al veicolo, purché questo non ne pregiudichi il valore.

A discrezione della società di leasing, tutti gli ampliamenti, le installazioni e le scritte diventano di proprietà della stessa senza alcun diritto a un rimborso o a un indennizzo; in alternativa, prima di procedere alla restituzione del veicolo, suddette modifiche dovranno essere rimosse dall'assuntore del leasing a proprie spese al fine di ripristinare lo stato originario del veicolo.

11. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro, confisca o compensazione

11.1 L'assuntore del leasing è tenuto a comunicare tempestivamente alla società di leasing a mezzo raccomandata eventuali casi di pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro o confisca del veicolo, così come l'eventuale avvio di una procedura fallimentare a suo carico, nonché a segnalare all'ufficio d'esecuzione competente, all'ufficio dei fallimenti o all'autorità di istruzione penale che il veicolo è di proprietà della società di leasing.

L'assuntore del leasing si impegna espressamente

- a rinunciare ai propri diritti di ritenzione,
- a riconoscere la proprietà della società di leasing per l'intera durata del contratto,

- in caso di ritenzione, a informare i locatori di immobili privati o commerciali della proprietà della società di leasing.

11.2 Una volta appreso di un'imminente requisizione del veicolo, l'assuntore del leasing è tenuto a informare immediatamente la società di leasing per iscritto.

11.3 Si esclude la compensazione degli obblighi derivanti dal presente contratto con eventuali crediti dell'assuntore del leasing nei confronti della società di leasing e di eventuali società del gruppo.

11.4 L'assuntore del leasing autorizza per iscritto e in conformità al diritto svizzero e internazionale applicabile il conducente del veicolo a guidare l'oggetto del leasing nelle operazioni commerciali transfrontaliere. L'autorizzazione disciplina e conferma i rapporti di proprietà ai sensi del punto 1.

12. Variazioni di domicilio e altre modifiche

L'assuntore del leasing è tenuto a comunicare spontaneamente e per iscritto alla società di leasing tutte le variazioni rilevanti ai fini del contratto di leasing. Eventuali variazioni di domicilio dovranno essere comunicate con almeno 14 giorni di anticipo. Inoltre, l'assuntore del leasing è tenuto a comunicare senza indugio alla società di leasing qualsiasi cambiamento di assicurazione e qualsiasi variazione dei dati personali, in particolare di nome e nazionalità.

Qualora l'assuntore del leasing intenda trasferire il proprio domicilio all'estero, la società di leasing ha la facoltà di risolvere il contratto a decorrere dalla data dell'espatrio. Si applica il punto 13.1.

13. Risoluzione anticipata del contratto

13.1 Qualora l'assuntore del leasing si avvalga del diritto di disdetta anticipata ai sensi del punto 2.2 o il contratto di leasing venga risolto anticipatamente per altri motivi imputabili all'assuntore del leasing (in particolare in caso di decesso e di risoluzione anticipata del contratto ai sensi del punto 13), le rate di leasing concordate saranno ricalcolate a partire dall'inizio del contratto e fissate in via definitiva con effetto retroattivo, tenendo conto della durata effettiva del contratto.

Il nuovo calcolo viene effettuato in base alla tabella (del valore residuo) riportata nel contratto di leasing.

13.2 In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, le rate di leasing già pagate e un pagamento speciale vengono detratti dalla somma delle rate di leasing ricalcolate secondo il punto 13.1.

13.3 In caso di risoluzione anticipata di un contratto, all'assuntore del leasing vengono addebitati gli oneri forfettari da ciò derivanti alla società di leasing e i seguenti costi eventualmente sostenuti a seconda del singolo caso: costi di rimessa a punto come da perizia redatta da un esperto di veicoli neutrale, eventuali chilometri aggiuntivi, rate pendenti, interessi di mora e oneri di sollecito (cfr. spese ai sensi del punto 17).

13.4 Se il contratto di leasing è regolato dalla Legge sul credito al consumo, la società di leasing può recedere dal contratto qualora l'assuntore del leasing sia in arretrato con il pagamento di oltre tre rate di leasing. Se il contratto di leasing non è regolato dalla Legge sul credito al consumo e l'assuntore del leasing è in arretrato con il pagamento di una rata, la società di leasing può fissare un termine di 30 giorni entro il quale effettuare il pagamento della rata arretrata, pena la disdetta immediata da parte della società di leasing del contratto entrato in mora e di tutti gli altri eventuali contratti dell'assuntore del leasing.

13.5 Inoltre, la società di leasing è autorizzata a risolvere il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso se l'assuntore del leasing non ottempera ai propri obblighi contrattuali, se contro di lui viene aperto un procedimento fallimentare/di pignoramento, in caso di sequestro o confisca del veicolo da parte delle autorità, in caso di noleggio del veicolo non autorizzato dalla società di leasing o se la società di leasing viene a conoscenza di un peggioramento della solvibilità dell'assuntore del leasing.

13.6 La società di leasing è inoltre autorizzata a risolvere il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso se l'assuntore del leasing non ottempera agli obblighi di cooperazione per quanto concerne il rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro ai sensi del punto 18.2 oppure viola le norme sul riciclaggio di denaro o altre norme di legge (incluse leggi fiscali) o, ancora, se per la società di leasing non è più opportuno l'adempimento del contratto per motivi legati alla legislazione nazionale sull'embargo, a risoluzioni dell'ONU oppure ad altre sanzioni internazionali, oppure se l'assuntore del leasing rappresenta un rischio per la reputazione della società di leasing.

13.7 In caso di una risoluzione anticipata del contratto in conformità alle disposizioni previste al presente punto 13, l'assuntore del leasing è tenuto a restituire immediatamente alla società di leasing il veicolo e a risarcire completamente il danno nell'ambito dell'interesse contrattuale positivo. Anche in tal caso la rata di leasing definitiva viene fissata e addebitata sulla base del punto 13.1. La società di leasing si riserva espressamente il diritto di rivendicare nei confronti dell'assuntore del leasing qualsiasi ulteriore danno arrecato.

14. Restituzione del veicolo

14.1 L'assuntore del leasing si impegna a riportare il veicolo alla società di leasing o al soggetto indicato da quest'ultima il giorno di scadenza del contratto oppure immediatamente, in caso di risoluzione anticipata. Il veicolo deve essere restituito pulito e nelle condizioni originali, nonché provvisto di tutti gli accessori finanziati installati in modo permanente (inclusi ampliamenti e installazioni di cui al punto 10). A tal fine l'assuntore del leasing è tenuto a concordare un appuntamento per la consegna con la società di leasing o con il soggetto da lei designato ai fini della relativa consegna, almeno quattro settimane prima del termine del contratto. Se l'assuntore del leasing restituisce il veicolo senza previo accordo o al di fuori degli orari di apertura presso il fornitore o un partner di servizio ufficiale autorizzato del rispettivo marchio di veicolo, il relativo verbale sullo stato del veicolo è considerato autorizzato dall'assuntore del leasing. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui al punto 14.6.

Si esclude un eventuale diritto di ritenzione dell'assuntore del leasing sul veicolo in relazione a qualsiasi pretesa avanzata nei confronti della società di leasing.

14.2 Al momento della restituzione, il veicolo deve trovarsi in uno stato idoneo alla circolazione. Alla riconsegna del veicolo deve essere stilato un verbale di restituzione e di stato del veicolo, che deve essere firmato dall'assuntore del leasing. Qualora non sia d'accordo con quanto riportato nel verbale, l'assuntore del leasing dovrà specificarlo per iscritto nel documento stesso oppure segnalarlo alla società di leasing entro cinque (5) giorni tramite raccomandata. L'assuntore del leasing risponde di tutti i lavori di riparazione e manutenzione richiesti non riconducibili a normale usura o che si rendono necessari al fine di ripristinare la sicurezza operativa del veicolo. L'assuntore del leasing risponde anche di un'eventuale minusvalenza come conseguenza di un incidente, qualora questa non venga rimborsata dall'assicurazione. Tutti i costi summenzionati verranno addebitati all'assuntore del leasing dal fornitore, che si occuperà della riscossione.

14.3 In caso di controversie in merito al verbale attestante lo stato e qualora l'assuntore del leasing lo richieda, un esperto di veicoli competente e neutrale verrà incaricato di stilare un rapporto il cui esito sarà riconosciuto dalle parti come perizia arbitrale. I costi di suddetta perizia arbitrale saranno a carico delle parti e ripartiti in modo proporzionale tra parte vincente/soccombente.

14.4 Qualora l'assuntore del leasing non restituisca puntualmente il veicolo, la società di leasing è autorizzata a organizzarne il ritiro presso il medesimo, addebitandogli le relative spese, senza necessità in tal senso di un ordine giudiziario o di un deposito. I collaboratori della società di leasing o i terzi dalla stessa incaricati sono autorizzati ad accedere alla proprietà o allo stabile in cui si trova il veicolo al fine di prelevarlo. La società di leasing è autorizzata ad addebitare all'assuntore del leasing tutti i costi derivanti dal ritiro del veicolo.

14.5 Qualora violi gli obblighi di restituzione del veicolo nei tempi pattuiti, l'assuntore del leasing è tenuto a corrispondere le rate di leasing concordate per contratto per il periodo intercorso tra il termine di consegna previsto e la restituzione effettiva. Lo stesso è inoltre tenuto all'osservanza delle restanti condizioni di restituzione applicabili ai sensi del punto 14, indipendentemente dal fatto che il ritardo nella restituzione sia imputabile o meno a sua colpa.

14.6 Qualora l'assuntore del leasing violi l'obbligo di restituzione del veicolo, la società di leasing che provvede al ritiro incaricherà un esperto di veicoli neutrale della stesura di una perizia che andrà a sostituire il verbale relativo alla restituzione e allo stato del veicolo e sarà considerata come approvata dall'assuntore del leasing. I costi del perito saranno a carico dell'assuntore del leasing. Per il resto valgono le condizioni di restituzione di cui al punto 14.

14.7 Anche in caso di risoluzione anticipata del contratto verrà effettuata una perizia da parte di un esperto di veicoli competente e neutrale incaricato dalla società di leasing.

15 Protezione dei dati / outsourcing / cessione e/o costituzione in pegno dei diritti / comunicazione / portale di leasing

15.1 La società di leasing rimanda espressamente l'assuntore del leasing alla propria dichiarazione sulla protezione dei dati (www.amag-group.ch/it/footer/datenschutzerklaerung.html), che descrive secondo quale modalità e per quale finalità tali dati vengono raccolti e trattati. La società di leasing fa inoltre presente all'assuntore del leasing le circostanze specifiche indicate ai punti 15.2 e segg. e 18.1.

15.2 L'assuntore del leasing prende atto del fatto che, in determinati casi, l'autorizzazione o il rifiuto nonché l'estensione di domande di leasing avvengono sulla scorta di una singola decisione automatizzata.

15.3 L'assuntore del leasing accetta che la società di leasing, nell'ambito dei primi contatti, durante la relazione commerciale e dopo la scadenza del contratto in caso di proroga, conceda ai terzi coinvolti nella stipula o nell'esecuzione del presente contratto (ad es. fornitore) l'accesso ai suoi dati derivanti dal rapporto commerciale e ai profili cliente redatti su di lui nonché che i dati stessi possano essere trattati da parte di tali soggetti terzi. Inoltre, l'assuntore del leasing consente alla trasmissione in modalità elettronica alla società di leasing dei documenti contrattuali e delle copie dei documenti di identità realizzati da tali soggetti terzi e viceversa.

15.4 La società di leasing può esternalizzare verso terzi, totalmente o parzialmente, determinati servizi, in particolare nell'ambito del marketing, della ricerca di mercato e della creazione di profili cliente, del calcolo dei rischi legati al leasing, al credito e di mercato rilevanti ai fini commerciali nonché della gestione del rapporto di leasing (ad es. gestione di richieste e contratti, corrispondenza, controllo delle fatture per i servizi, procedure di messa in mora e procedimenti esecutivi). L'assuntore del leasing consente alla condivisione e alla trasmissione a tal fine dei propri dati da parte della società di leasing a terzi sul territorio nazionale e all'estero e al trattamento di tali dati da parte dei suddetti.

15.5 L'assuntore del leasing accetta che la società di leasing, ai fini dell'adempimento di obblighi sanciti da leggi o da regolamenti (ad es. per l'identificazione online o video), durante il processo di firma elettronico o ai fini dell'esternalizzazione di obblighi previsti dal contratto, nel quadro di un outsourcing, del trasferimento di obblighi legati al valore residuo o di transazioni di rifinanziamento e/o cartolarizzazione (securitizzazione), unilateralmente e in ogni momento:

- a. trasmetta e quindi renda noti a terzi, in Svizzera e all'estero, dati personali o copie di documenti di identità dell'assuntore del leasing o, eventualmente, del relativo coniuge, ai fini del necessario trattamento; e/o
- b. trasmetta a terzi, in Svizzera e all'estero, il contratto di leasing con tutte le garanzie nonché i diritti costitutivi e accessori (inclusi i diritti di proprietà sul veicolo, il diritto di disdetta del contratto, le pretese e i diritti ceduti nonché le informazioni e i dati personali dell'assuntore del leasing attinenti al contratto); e/o
- c. ceda o conceda in pegno a terzi, in Svizzera e all'estero, in parte o integralmente, singoli diritti, inclusi i diritti di proprietà sul veicolo e le pretese della società di leasing derivanti dal contratto di leasing o a esso collegati.

15.6 Il soggetto terzo che acquisisce il contratto di leasing vi subentra assumendone tutti i diritti e gli obblighi, gestendolo al posto della società di leasing così come gli è pervenuto, ovvero anche con i debiti esistenti in quel momento. Sono ammessi il ritrasferimento, la retrocessione o la cessione del contratto.

15.7 L'assuntore del leasing accetta che la società di leasing e il soggetto terzo possano scegliere un diritto diverso da quello svizzero ai fini della cessione, della costituzione in pegno e/o del trasferimento del contratto.

15.8 Entrambe le parti si impegnano a fornire, alla prima richiesta della controparte, tutti gli eventuali chiarimenti ulteriormente necessari al trasferimento del contratto o alla cessione o costituzione in pegno dei diritti e/o a intraprendere tempestivamente tutte le azioni necessarie, in particolare anche quelle previste nei confronti dell'Ufficio della circolazione.

15.9 L'assuntore del leasing consente alla comunicazione mediante tecnologie di comunicazione elettroniche (come e-mail, SMS, il portale di leasing e simili). Egli accetta che la corrispondenza e le comunicazioni da parte della società di leasing si intendano recapitate qualora siano state inviate all'ultimo indirizzo di contatto da lui comunicato.

15.10 La società di leasing si riserva di trasmettere i dati fra l'altro elettronicamente via Internet. Internet è una rete pubblica e accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi senza controllo ed eventualmente senza confini. In questo contesto l'assuntore del leasing accetta in particolare anche il possibile trasferimento all'estero.

15.11 Con riferimento all'utilizzo dell'area riservata al login del portale di leasing della società di leasing, questa segnala espressamente all'assuntore del leasing le informazioni legali valide anche per detta area (www.amag-group.ch/it/footer/informazioni-legali.html) e declina qualsiasi responsabilità derivante dal relativo utilizzo.

16. Modifiche di termini e condizioni commerciali

La società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento, mediante circolare o in altra modalità idonea, i termini e le condizioni commerciali del presente contratto. Le modifiche sono da considerarsi approvate in assenza di un'opposizione scritta inviata dall'assuntore del leasing alla società di leasing entro 4 settimane dall'invio, dalla pubblicazione o dalla comunicazione della modifica al medesimo in altra modalità idonea.

17. Spese e interessi di mora

La società di leasing addebita per singolo evento in particolare i costi di seguito indicati, causati dall'assuntore del leasing:

Motivo della spesa	Costi in CHF (IVA esclusa)
Estratto conto	25.00
Calcolo spese provvisorie legate alla risoluzione incl. centro di competenza	250.00
Risoluzione del contratto danno totale/furto	125.00
1° sollecito	25.00
2° sollecito + ulteriori solleciti	50.00
Disdetta del contratto per mancato pagamento delle rate	200.00
Contatto con le autorità	250.00
Denuncia penale/appropriazione indebita	500.00
Recupero del veicolo (fattura esterna più tassa interna)	1'100.00
Risoluzione anticipata del contratto	900.00
Duplicato della licenza di circolazione	150.00
Elaborazione di errori nei versamenti	25.00

All'assuntore del leasing possono essere addebitate le spese postali/bancarie per versamenti effettuati allo sportello.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di leasing, per contratti di leasing privati, all'assuntore del leasing, senza il ricorso a una costituzione in mora, viene addebitato un interesse di mora pari al tasso d'interesse contrattuale dal momento della sua maturazione. Per contratti di leasing commerciali si addebita un interesse di mora secondo il Codice svizzero delle obbligazioni.

18. Accordi particolari e modifiche contrattuali

18.1 L'assuntore del leasing autorizza la società di leasing a procurarsi tutte le informazioni su di lui e su terzi (ad es. coniuge, persone fisiche autorizzate alla firma, soci od organi) che possano risultare pertinenti in sede di esame di una richiesta di leasing o nel periodo di validità di un contratto di leasing, presso i seguenti soggetti: enti pubblici, la Posta Svizzera, il proprio datore di lavoro, la Centrale d'informazione del credito (ZEK), la Centrale d'informazione per il credito al consumo (CICO) e altre agenzie di informazioni economiche nazionali ed estere (come CRIF o Schufa). L'assuntore del leasing autorizza altresì la società di leasing a segnalare alla ZEK, alla CICO e al fornitore la stipula, gli eventuali rifiuti alla stipula o la risoluzione di contratti di leasing così come i ritardi nel pagamento e/o il peggioramento della solvibilità dell'assuntore del leasing in relazione ai contratti di leasing con la società di leasing. A tal fine esonerà questi soggetti dal segreto d'ufficio e dal segreto commerciale. Eventuali blocchi dei dati disposti dall'assuntore del leasing presso tali soggetti si considerano revocati in via definitiva a favore della società di leasing. L'assuntore del leasing prende atto del fatto che la centrale ZEK e la centrale IKO informano su richiesta le società di leasing e gli istituti di credito ad esse collegati in caso di nuova richiesta di leasing o credito in merito agli obblighi di leasing e crediti esistenti e tali dati vengono trasmessi al CRIF e utilizzati da questo sulla base di un processo decisionale automatizzato per valutare la solidità finanziaria delle persone.

18.2 L'assuntore del leasing si impegna a supportare la società di leasing nel rispetto delle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro, in

particolare a rispondere alle eventuali domande in tal senso poste dalla società di leasing e a fornirle i relativi documenti e atti.

18.3 Gli accordi particolari al di fuori del presente contratto devono essere approvati per iscritto dalla società di leasing, pena la loro nullità. Eventuali accordi accessori verbali non hanno alcuna validità.

18.4 Se il modulo relativo alle condizioni per le flotte non viene presentato a tempo debito al fornitore, la società di leasing è autorizzata ad aggiungere nuovamente lo sconto al prezzo lordo o ad addebitarlo all'assuntore del leasing.

18.5 Il contratto è redatto in triplice copia. Una copia firmata viene consegnata a ciascuna parte contraente e al fornitore.

18.6 La nullità di singole disposizioni contrattuali non pregiudica la validità e l'obbligatorietà delle restanti disposizioni.

18.7 La società di leasing si riserva di modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali di leasing. La modifica può essere effettuata mediante pubblicazione su Internet. L'assuntore del leasing sarà informato preventivamente per iscritto o con un'altra modalità idonea allo scopo. La versione in corso di validità è consultabile in qualsiasi momento sul sito web di AMAG Leasing AG (<https://www.amag-leasing.ch/it/condizioni-general-di-leasing.html>).

18.8 Si applica il diritto svizzero. **Foro competente è la sede di AMAG Leasing AG.** AMAG Leasing AG si riserva il diritto di ricorrere alle vie legali a Zurigo, Zug o presso la sede della parte contraente. Sono esclusi i casi in cui il diritto processuale civile preveda obbligatoriamente un foro diverso.